



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 Iscr. ROC n. 1123

n. 12 del 4 aprile 2005

Sommario

- Convocazione rappresentanti sindacali. Permessi su convocazione dell'Amministrazione
- Circolare INPDAP 26.11.2003 n. 30. nuove modalità di versamento delle quote di ammortamento dei prestiti erogati dall'INPDAP per cessioni del quinto e piccoli prestiti
- Aggregazione personale in attesa di assegnazione: proroga
- Conto annuale 2004 – tabelle 9 e 10
- Cap.2598 del bilancio dello Stato- Provvidenze a favore del personale della Polizia di Stato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
- Onorificenza di Ufficiale e Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana
- Agenti ausiliari trattenuti – disparità di trattamento ai fini previdenziali e dell'indennità di buonuscita
- Anniversario della Fondazione della Polizia – direttive generali anno 2005
- Convenzione tra il Dipartimento della P.S. e la Società Poste Italiane

**Convocazione
rappresentanti
sindacali. Permessi su
convocazione
dell'Amministrazione**

Con circolare ministeriale n. 557/RS/01/41/0915 il Dipartimento ha comunicato quanto segue:

“Di recente si sono verificati disguidi nelle convocazioni di rappresentanti sindacali ai previsti momenti di confronto, disguidi che non hanno consentito la corretta composizione delle delegazioni di parte sindacale.

Si ritiene pertanto di ricordare che le modalità di convocazione dei rappresentanti sindacali, non disciplinate da norme devono rispondere a due esigenze: rendere possibile la partecipazione dei rappresentanti sindacali ai previsti momenti di confronto e consentire agli uffici di appartenenza dei rappresentanti sindacali di disporre legittimamente il permesso sindacale.

Pertanto perché tali esigenze siano soddisfatte:

- l'ufficio interessato ad una verifica, un esame congiunto, ecc. che, disposta la convocazione, riceve dalle OO.SS. le designazioni dei loro rappresentanti, dovrà tempestivamente informare gli uffici ove i rappresentanti sindacali prestano servizio;
- questi ultimi, informati dall'ufficio promotore del motivo della convocazione e della sede e dei giorni stabiliti per il confronto, rilasceranno il permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione.

In tal modo l'ufficio che effettua la convocazione ha una tempestiva e precisa individuazione della parte sindacale e gli altri uffici interessati potranno rilasciare (salvo non ostino eccezionale e motivate esigenze di servizio) permessi sindacali sulla base di dati forniti dalla stessa Amministrazione.

Con l'auspicio che per il futuro non si verifichino ulteriori disguidi nella convocazione dei rappresentanti sindacali, si informa che quanto sopra verrà portato a conoscenza delle OO.SS.”

**Circolare INPDAP
26.11.2003 n. 30.
nuove modalità di
versamento delle**

Con circolare ministeriale n. 333-G/R.1/n.7/2005 del 22 marzo 2005 il Dipartimento ha comunicato quanto segue:

“Con le circolari prot. 333-G/C.D.I n. 25/04 del 4 febbraio 2004,

**quote di
ammortamento dei
prestiti erogati
dall'INPDAP per
cessioni del quinto e
piccoli prestiti**

prot. 333-G/C.D I n. 29/04 del 12 marzo 2004 e prot. 333-G/A.F.C.D.I/n.2004-35 del 24 giugno 2004, sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di versamento delle rate dei prestiti erogati direttamente dall'INPDAP per cessioni del quinto dello stipendio e per piccoli prestiti con riferimento a quanto stabilito dal suddetto istituto con la circolare n. 30 del 2003 e sulla base degli accordi presi con la competente Direzione Centrale dell'INPDAP per una corretta applicazione della medesima circolare.

In particolare con la circolare datata 24 maggio 2004 prot. 333-G/A.F.C.D.I/n 2004/35, era stato comunicato che il suddetto istituto aveva evidenziato che nelle prime fasi di attivazione delle nuove modalità si sarebbero potuto incontrare delle difficoltà che avrebbero impedito di effettuare correttamente i versamenti e che in attesa di poter superare le eventuali anomalie nei primi mesi si sarebbe potuto utilizzare il c.d. "conto della riconciliazione".

Nel sottolineare che l'utilizzo di tale conto ad oggi non sarebbe più giustificabile in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dall'avvio delle nuove procedure, si precisa che alcuni uffici amministrativo-contabili hanno segnalato, per le vie brevi, che continuano a sussistere delle problematiche che impediscono di effettuare i versamenti sui conti correnti, domiciliati in nome di INPDAP aperti presso Poste Italiane SPA, distinguendo le quote di ammortamento dei prestiti non cartolarizzati da quelle dei prestiti cartolarizzati.

Pertanto, al fine di intervenire sulla competente Direzione Centrale dell'INPDAP, per risolvere in via definitiva le circostanze che impediscono di dare piena attuazione alla circolare 26 novembre 2003 n. 30, si ritiene necessario effettuare una ricognizione al fine di acquisire da ogni ufficio interessato dettagliate informazioni in merito alle problematiche che ancora non consentono di utilizzare in modo compiuto la suddetta procedura.

Si invitano, pertanto, gli Uffici amministrativo-contabili delle Questure, degli Istituto di Istruzione e dei Reparti periferici a comunicare entro il 30 aprile 2005 le circostanze che hanno impedito il buon esito dell'operazione".

Convenzione SIULP-EUROCCQ: Importanti chiarimenti.

Come noto la convenzione che EUROCCQ riserva agli iscritti SIULP è caratterizzata da condizioni esclusive e di assoluto privilegio, con particolare riferimento ai tassi effettivi (TAEG) che risultano da sempre i migliori sul mercato; per ottenere i tassi riservati al SIULP è però necessario che il finanziamento sia richiesto esclusivamente alla EUROCCQ di Roma, la quale provvederà ad emettere i preventivi e inviare la modulistica necessaria presso l'indirizzo da voi richiesto.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO *facili, rapidi ed economici* IN CONVENZIONE **SIULP**

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAPO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAPO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%. TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



€uro
Cessioni
Quinto

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.euroccq.it

EUROCCQ di Marin Clara
Direzione Generale
Roma L.re di Pietra Papa, 21

LE ALTRE SEDI: MILANO - PADOVA - FIRENZE - CHIETI - NAPOLI - PALERMO - TRAPANI - CAGLIARI

Aggregazione personale in attesa di assegnazione: proroga

Con circolare ministeriale n.333.D/9803.D.B/64 il Dipartimento ha comunicato quanto segue:

“Di seguito alle precedenti ministeriali p.n., la missione degli agenti ausiliari di leva della Polizia di Stato, provenienti dal 64° corso, presso codesti Uffici, è prorogata fino al 30 aprile 2005.

Restano invariate le altre disposizioni contenute nei telex di cui si fa seguito”.

Conto annuale 2004
—
tabelle 9 e 10

Con circolare telegrafica, il Dipartimento ha comunicato quanto segue:

“L’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Amministrazioni Pubbliche presentino ogni anno alla Corte dei Conti il “conto annuale”. Come per lo scorso anno, è richiesta, tra l’altro, la compilazione delle tabelle 9 e 11, finalizzate al monitoraggio del personale della Polizia di Stato in relazione al titolo di studio posseduto ed al numero delle assenze effettuato dal personale nel corso del 2004.

Codesti Uffici dovranno, pertanto, provvedere alla compilazione delle sopra citate tabelle ed inviarle mediante supporto magnetico, già trasmesso con la circolare del 18 luglio 2002, concernente la rilevazione all’anno 2001.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che tali tabelle, unitamente alla presente circolare, sono comunque disponibili sul sito www.poliziadistato.it e che gli uffici che ne abbiano la possibilità potranno inviarle, debitamente compilate, all’indirizzo di posta elettronica risorseumanepsaagg1@interno.it alla fine della loro esatta compilazione, si rinvia alle direttive impartite con sopramenzionata circolare del 18 luglio 2002.

In ordine alla rilevazione dei dati, si rappresenta, inoltre, che, come per gli anni precedenti, la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali, curerà tale adempimento per il personale della Polizia di Stato in forza presso gli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel confidare nella consueta e fattiva collaborazione, si resta in attesa di ricevere i dati richiesti, entro e non oltre il 30 aprile p.v., su supporto magnetico ovvero in via telematica”.

**Cap.2598 del bilancio dello Stato-
Provvidenze a favore del personale della Polizia di Stato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie**

Con circolare n. 559/C/7-1-3 del 23 marzo 2005, il Dipartimento ha comunicato quanto segue:

“Di seguito alla precedente circolare n. 559/C/7-1-3 datata 21 febbraio 2003 concernente l’oggetto, si fa presente che sono state apportate alcune modifiche ai criteri già indicati nella menzionata direttiva.

Le variazioni di maggior rilievo sono state evidenziate, al fine di renderne più agevole l’individuazione.

I parametri di seguito indicati saranno applicati alle istanze pervenute a far tempo dal 1° aprile 2005 da liquidarsi con le risorse del relativo capitolo di bilancio.

L'esigenza di apportare alcune modifiche alla precedente circolare scaturisce essenzialmente dalla scarsità delle risorse a disposizione a fronte del notevole incremento delle istanze pervenute negli ultimi due anni.

Per quanto attiene, in particolare, ai contributi per spese mediche – riferite ai due anni precedenti alla data della richiesta – è necessario che l'ammontare complessivo sia almeno pari ad euro 2000,00 (duemila).

Inoltre:

- non verranno considerati gli scontrini fiscali relativi all'acquisto di prodotti farmaceutici non supportati da prescrizione medica;
- per i cosiddetti "prodotti da banco" non saranno considerati gli scontrini fiscali privi di prescrizione medica e non potranno essere accettate forme alternative di "autocertificazione".
-

Le richieste di contributi dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente l'unito modello (All, 2) e corredate dalla necessaria documentazione in originale o copia conforme da inviare in un'unica copia, attestante le spese sostenute.

Si precisa che per la richiesta di sussidi relativi a spese di ricovero presso cliniche private, il richiedente dovrà altresì produrre una attestazione rilasciata dalla ASL di competenza da cui risulti l'insussistenza di presupposti per ottenere eventuali rimborsi o contributi a carico del SSN.

L'ufficio Programmazione Interventi Assistenziali è competente alla valutazione delle istanze prodotte da dipendenti in servizio presso Questure, Uffici o Reparti del territorio nazionale, nonché di quelle presentate da personale amministrato dalla Segreteria del Dipartimento – U.S.T.G (ex Rami) – mentre detta competenza è affidata alla Direzione Interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna sia per il personale ancora in servizio sia in quello cessato dal servizio in forza presso le Questure, gli Uffici e i Reparti delle Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna".

**Onorificenza di
Ufficiale e Cavaliere
dell'Ordine "Al Merito
della Repubblica
Italiana**

Con circolare telegrafica n. 333/9008B del 25 marzo 2005, il Dipartimento ha comunicato quanto segue:

"Al fine di poter provvedere alla designazione annuale dei nominativi del personale della Polizia di Stato, collocato a riposo, per il conferimento delle Onorificenze di Ufficiale e Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", si prega di far pervenire a questa Direzione Centrale – Servizio Dirigenti, Direttivo ed Ispettori – Divisione 2^a entro e non oltre il 15 aprile 2005, (via fax 06/465338342), nei confronti degli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 2004, un dettagliato rapporto, (che dovrà essere firmato dai Dirigenti), con motivato parere in ordine alla concessione delle cennate onorificenze.

Nell'esprimere il parere il Dirigente dell'Ufficio dovrà tenere presente le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 8 agosto 2002, che impongono di prescindere dal criterio dell'automatismo legato all'anzianità di servizio e richiedono una motivazione congrua ed adeguata al grado onorifico.

Non è pertanto, sufficiente far ricorso a motivazioni gerarchiche, ma è necessario che queste illustrino in termini precisi i meriti che contraddistinguono la persona da insignire, per cui l'onorificenza può essere riconosciuta a coloro i quali, previa valutazione della qualifica rivestita, delle doti professionali e culturali, nonché di eventuali attività assistenziali e di volontariato, abbiano svolto il proprio servizio con cura e dedizione, nell'intento di migliorare l'istituzione in cui operano e di fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando la gratitudine della Repubblica".

**Agenti Ausiliari
trattenuti - disparità di
trattamento ai fini
previdenziali e
dell'indennità di
buonuscita**

Con circolare ministeriale n. 557/RS/01.4/3129 del 3 marzo 2005, il Dipartimento ha riscontrato quanto segue:

"Si fa riferimento a quanto segnalato da codesta O.S. in merito alla posizione degli agenti ausiliari trattenuti con riguardo al trattamento previdenziale e di buonuscita.

Il Ministero del Tesoro, concordando con la tesi dell'INPDAP circa la mancanza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione al fondo di previdenza del personale della Polizia di Stato in posizione di agente ausiliario trattenuto.

Conseguentemente perdura la situazione di incertezza e di disparità di trattamento nei confronti del personale che ha rivestito ovvero riveste la posizione di che trattasi. Da notizie acquisite da uffici periferici, sembrerebbe che alcune sedi locali INPDAP corrispondano

l'indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio tenendo in considerazione anche il periodo svolto come agente ausiliario trattenuto, mentre altre sedi non computano quest'ultimo periodo se non in presenza di richiesta di riscatto.

L'INPDAP reputa il servizio non valido di per sé ai fini dell'indennità di buonuscita, per contro considera tale servizio ammissibile al riscatto su istanza di parte.

Pertanto, a parere dell'INPDAP, l'Amministrazione non dovrebbe operare la trattenuta per opera di previdenza sugli emolumenti spettanti mensilmente al personale che riveste la posizione di agente ausiliario trattenuto. Il dipendente interessato, per vedersi riconoscere il periodo suddetto ai fini previdenziali, dovrebbe produrre all'Ufficio Amministrativo Contabile l'apposita richiesta di riscatto.

Quest'ultimo Ufficio, dopo aver redatto la parte di propria competenza, dovrebbe inoltrare alla sede INPDAP territorialmente competente l'istanza avanzata.

I competenti uffici dell'INPDAP dovrebbero emanare la delibera prevista per i riscatti dei servizi prestati, trasmetterla agli uffici amministrativo contabili i quali provvederebbero: ad effettuare la trattenuta mensile sui cedolini stipendiali dei richiedenti, a versare all'INPDAP l'importo trattenuto ed a trasmettere, sempre alla sede del predetto istituto, il tabulato con la dichiarazione delle ritenute operate.

Seguendo questa procedura, il servizio effettuato come agente ausiliario trattenuto verrebbe riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita ma il periodo suddetto non potrebbe comunque essere oggetto di corresponsione dell'indennità di buonuscita nei confronti di coloro che al termine del periodo in questione cessano dal servizio ovvero non prestano almeno un anno di servizio in qualità di agente, stante la previsione di cui all'art. 3 del D.P.R. 1032/73, come modificato dal D.P.R. 177/76, che stabilisce che l'indennità di buonuscita compete a condizione che il servizio sia durato almeno un anno.

Si ritiene infine di sottolineare che, se l'orientamento sostenuto dall'INPDAP dovesse essere confermato, occorrerebbe sospendere le ritenute mensilmente operate a titolo di opera di previdenza nei confronti degli agenti ausiliari trattenuti.

La predetta sospensione avrebbe come conseguenza che il predetto personale percepirebbe uno stipendio mensile netto più elevato rispetto a quello erogato ai dipendenti che hanno già acquisito la qualifica di Agente. Infatti gli emolumenti fissi e continuativi corrisposti alle predette qualifiche sono i medesimi ma le retribuzioni degli agenti sarebbero gravate dalla ritenute di cui all'art. 37 del DPR 1032/73 che non potrebbe essere applicata agli emolumenti corrisposti agli agenti ausiliari trattenuti.

**Anniversario della
Fondazione della
Polizia – direttive
generali anno 2005**

Con circolare ministeriale n. 559/A/2/122.9.1/1757 del 22 marzo 2005, il Dipartimento ha comunicato quanto segue:

“Di seguito alla circolare n. 555/EST/C2.1/216 del 3 febbraio u.s., si conferma che la cerimonia del 153° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato si svolgerà il 14 maggio p.v., secondo criteri di uniformità in tutto il territorio nazionale, con le modalità indicate nell'allegata direttiva.

Ove particolari esigenze dovessero imporre date diverse, dovrà essere richiesta autorizzazione alla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.

Per le sedi ove interverranno il Ministro dell'Interno, i Sottosegretari di Stato all'Interno, il Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., i Vice Capi della Polizia ed i Direttori Interregionali verranno fornite indicazioni a parte”.

**Convenzione tra il
Dipartimento della P.S.
e la Società Poste
Italiane**

Con nota n. 557/RS/01/58/0079 del 15 marzo 2005 l'Ufficio per le Relazioni Sindacali ha comunicato quanto segue:

“La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha rappresentato che il documento di convenzione tra il Dipartimento della P.S. e la Società Poste Italiane, relativo ai servizi svolti in favore della stessa Polizia Postale, sarà a breve ratificato dalle parti e portato a conoscenza delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Si precisa fin d'ora che la bozza di convenzione prevede l'impegno di pagamento da parte di Poste Italiane di una “indennità di specialità” di € 1.000.000,00 in favore del personale della Polizia Postale, i cui criteri di assegnazione verranno stabiliti con apposito decreto interministeriale, in ossequio all'art.39 della L. n.3/2003, previo confronto con le OO.SS.”.

Convenzione SIULP-EUROCCQ: Importanti chiarimenti.

Come noto la convenzione che EUROCCQ riserva agli iscritti SIULP è caratterizzata da condizioni esclusive e di assoluto privilegio, con particolare riferimento ai tassi effettivi (TAEG) che risultano da sempre i migliori sul mercato; per ottenere i tassi riservati al SIULP è però necessario che il finanziamento sia richiesto esclusivamente alla EUROCCQ di Roma, la quale provvederà ad emettere i preventivi e inviare la modulistica necessaria presso l'indirizzo da voi richiesto.

FINANZIAMENTI facili, rapidi ed economici

SPECIALE POLIZIA DI STATO

IN CONVENZIONE

SIULP

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%. TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!!

I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



NUOVI SERVIZI FINANZIARI

- ▶ **Prestiti personali**
- ▶ **Finanziamenti auto e moto**
- ▶ **Finanziamenti di beni e servizi**
- ▶ **Carte di credito a rimborso rateale**



Agente in attività finanziaria n. A9134

**€uro
Cessioni
Quinto**

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

EUROCCQ di Marin Clara

Direzione Generale di Roma

L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

ROMA 1 Via S.Vincenzo De Paoli, 2 - MILANO Via G. Leopardi, 14

PADOVA Corso Milano, 81 - FIRENZE Via Duca d'Aosta, 3 (c/o Siulp Questura)

CHIETI P.za Umberto I°, 7 - NAPOLI Via Cervantes, 55/5

PALERMO Via Monte Pellegrino, 163 - TRAPANI Via N. Fabrizi, 3 - CAGLIARI Via Tuveri, 31



LE NOSTRE SEDI

